

Voluntary Disclosure

A distanza di un anno torniamo a parlare di Voluntary Disclosure. Il "decreto fiscale" n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre 2016, ha infatti riaperto questa particolare procedura che sarà utilizzabile fino al 31 luglio 2017 per sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016 e i contanti contenuti in casseforti e cassette di sicurezza. Ma non solo. La cosiddetta Voluntary Disclosure-Bis offre importanti opportunità anche per i collezionisti d'arte, come ci spiegano in questa intervista Alberto Meroni e Valeria Greppi, di EOS Fiduciaria – società fiduciaria del gruppo

bancario BSI SA – e i professionisti torinesi Marco Bodo, dello *Studio TS Commercialisti Associati*, e Roberto Buschini dello *Studio Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati*.

Nicola Maggi: Il Decreto 193/2016 propone nuovamente all'attenzione dei contribuenti italiani la *Voluntary Disclosure*, ci ricorda sinteticamente di che cosa si tratta? Esiste anche una V.D. cosiddetta nazionale?

Roberto Buschini: «La *Voluntary Disclosure* è una procedura di collaborazione volontaria posta in atto dai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all'estero, volta a sanare la propria posizione con il fisco (riguardante, in taluni casi, anche reati penali) e poter quindi disporre liberamente delle attività così regolarizzate. Con tale procedura il singolo contribuente deve indicare all'Amministrazione finanziaria tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero e non dichiarate in Italia, relativamente a tutti i periodi di imposta ad oggi accertabili e fornire i documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituire le predette attività. Già nella *Voluntary Disclosure* introdotta nel 2015 era prevista la possibilità di aderire ad una *Voluntary Disclosure* cd. "nazionale", volta a consentire ai contribuenti di regolarizzare attività finanziarie detenute in Italia e non dichiarate. Si pensi, ad esempio, a contanti percepiti a fronte di cessioni di beni o prestazioni di servizi non fatturate ai clienti e quindi evase».

N.M.: Quali sono stati i risultati ottenuti fino ad oggi e cosa cambia con la Voluntary Bis?

R.B.: «La prima applicazione dell'istituto non ha sortito gli effetti sperati in termini di gettito, posto che la quasi totalità delle pratiche di *Voluntary Disclosure* presentate nell'anno 2015 ha riguardato esclusivamente attività estere, lasciando "nascoste" al fisco italiano presunte attività finanziarie (prevalentemente contanti, ma non solo) detenute in Italia, ad esempio in cassette di sicurezza o in abitazioni private. Con il Decreto 193/2016, come recentemente emendato, il Governo ha introdotto così l'istituto della *Voluntary Disclosure-Bis*, nella sostanza molto simile al precedente, consentendo però anche a chi ha aderito alla precedente procedura con riferimento alle attività estere di presentare una nuova istanza per regolarizzare le attività non dichiarate detenute in Italia. Questa potrebbe essere l'ultima possibilità per dichiarare e regolarizzare i capitali detenuti in cassette di sicurezza o in proprie abitazioni sui quali si è concretizzata un'evasione fiscale».

N.M: La procedura di Voluntary Disclosure-Bis che applicazione trova nell'ambito dell'arte?

Marco Bodo: «La Voluntary Disclosure-Bis potrebbe trovare un buon appeal per i collezionisti residenti in Italia che detengano opere d'arte all'estero senza aver mai dichiarato il possesso di tali beni al fisco italiano. Questo meccanismo di collaborazione volontaria con il fisco, nell'ambito degli oggetti d'arte e da collezione, è realizzabile mediante il coinvolgimento di una società fiduciaria di diritto italiano che stipuli con il collezionista un contratto di "affidamento fiduciario senza consegna". E' bene spiegare che il collezionista, mediante questo affidamento fiduciario, non si spossessa della proprietà e della titolarità dell'opera e non è nemmeno tenuto a rimpatriare fisicamente le opere che sono detenute all'estero. Tale operazione prevede quindi una "regolarizzazione giuridica" dell'opera fino a quel momento detenuta "irregolarmente" all'estero, dal punto di vista del mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio fiscale. Vista la delicatezza dell'operazione ritengo sia necessario affidarsi ad una società fiduciaria seria e con comprovata esperienza nel settore. La mancata regolarizzazione di queste fattispecie potrebbe comportare problemi non di poco conto, in sede di rivendita dell'opera e/o di passaggi generazionali». (Leggi -> Arte & Fisco: Voluntary Disclosure e Collezionismo)

N.M: Mi sembra tutto molto semplice e lineare...ma non ci sono dei dubbi in merito alla *Voluntary Disclosure-Bis* di opere d'arte?

M.B.: «Sicuramente i problemi che potrebbero emergere sono relativi ai contribuenti che abbiano già aderito alla precedente "edizione" della V.D. senza includere le opere d'arte di particolare valore detenute all'estero. In tali fattispecie infatti non sarebbe più possibile accedere alla nuova sanatoria. Ulteriori dubbi possono riguardare la regolarizzazione, anche tramite fiduciaria, di opere potenzialmente notificabili ma detenute all'estero…».

N.M: Si parla anche di *Voluntary Disclosure Nazionale*. Come potrebbe essere applicata alle opere d'arte?

M.B.: «Il tema è molto dibattuto. Le opere d'arte sono a tutti gli effetti dei beni mobili ed in quanto tali, spesso, non si riesce pienamente a riuscire a dimostrare quale sia la loro reale provenienza (si pensi ad opere passate in successione da generazioni...) o il loro reale "costo" di acquisto o valorizzazione. Si potrebbe paragonare quindi le opere d'arte, carenti delle sopramenzionate caratteristiche, a beni più comuni quali i gioielli, denaro contante, ecc.. Il collezionista potrebbe vedersi contestata (in sede di successiva cessione, di passaggio generazionale, ecc.) una violazione relativa alla presunzione di acquisto di quell'opera mediante strumenti di pagamento non tracciati, con conseguente inversione dell'onere della prova. Si consideri che la prova contraria, in alcuni casi, potrebbe risultare pressoché diabolica».

N.M: Parlavamo della possibilità di aderire alla procedura di Voluntary Disclosure mediante l'intervento di una società fiduciaria. La vostra società è strutturata per questo tipo di operazioni ed ha già dovuto affrontare questo tipo eventualità in passato?

Alberto Meroni: «Sì, senza dubbio. La EOS è attiva da tempo nel settore dei servizi fiduciari a favore dei collezionisti e degli operatori del mercato dell'arte. In questo ambito EOS ha sviluppato una serie di prodotti e servizi utilissimi a semplificare la vita degli operatori. Nell'ambito della *Voluntary Disclosure*, in particolare, EOS offre competenza tecnica ed operativa maturata in anni di esperienza. La semplice detenzione dell'opera, magari all'estero, così come le problematiche anche fiscali e dichiarative derivanti da prestito della stessa o anche solo il suo spostamento in diverse giurisdizioni, pongono temi amministrativi, contabili e fiscali che possono comodamente essere

delegati ad EOS, permettendo al collezionista di potersi dedicare al 100% alla propria attività di selezione e di gestione della collezione. In questo ambito l'appartenenza di EOS al gruppo bancario BSI permette di offrire un pacchetto integrato e su misura di servizi fiduciari e bancari che certamente coprono le esigenze tipiche dell'investitore internazionale nel mercato dell'arte».

N.M.: Ci potrebbe aiutare a chiarire gli elementi peculiari del contratto di affidamento fiduciario senza consegna?

Valeria Greppi: «Si tratta di un contratto del tutto simile allo schema tipico di mandato fiduciario classico ma che è stato "customizzato" sulla base delle esigenze proprie del particolare oggetto trattato e del fiduciante/collezionista. Infatti, come dice il nome stesso, l'opera d'arte, oggetto dell'incarico, rimane nella proprietà e possesso del cliente che potrà custodirla e disporne, anche all'estero, senza alcun vincolo particolare e secondo le proprie necessità. Il collezionista, pertanto, con l'intervento della fiduciaria può usufruire della possibilità di rimpatrio e regolarizzazione della propria collezione senza essere obbligato a variare nulla della sua struttura ed ambito di fruizione. Con riferimento specifico agli aspetti più tecnici della procedura di Voluntary Disclosure, il conferimento del mandato ad EOS perfeziona il rimpatrio giuridico dell'opera che continua ad essere detenuta all'estero, sollevando il fiduciante dagli adempimenti dichiarativi previsti dalla normativa fiscale italiana che rimangono in capo alla fiduciaria. EOS si occupa inoltre di "canalizzare" tutti gli eventuali flussi connessi a tale detenzione fungendo da unico interlocutore. Faccio riferimento ad esempio all'eventuale reddito generato dalla medesima opera od alle spese di custodia e/o restauro. Normalmente infatti il mandato senza consegna prevede l'apertura e l'utilizzo di un'unica relazione bancaria a ciò dedicata ed intestata ad EOS, per esclusivo conto del proprio fiduciante, che viene regolata dalle condizioni generali del mandato fiduciario stesso».



Maggi

Nicola Maggi

Nato a Firenze il 16 settembre 1975, è il fondatore di Collezione da Tiffany. Giornalista professionista e storico della critica d'arte, collabora con varie testate di settore per le quali si occupa di mercato dell'arte e di economia della cultura.

© 2016, Collezione da Tiffany . All rights reserved.